

STATUTO

**CASA ACCOGLIENZA
MARIAPIA SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FAVARA AG VIA SIMONE CORLEO
3

Numero REA: AG - 183574

Codice fiscale: 02453640845

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 06-07-2007 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A" Repertorio n.ro 28429

Raccolta n.ro 10326

STATUTO SOCIETA' COOPERATIVA

TITOLO I

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA

ART.1 - Denominazione e sede

E' costituita la Società Cooperativa denominata: **"CASA ACCOGLIENZA MARIAPIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"**. Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

ART.2 - Durata

La società ha la durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata a norma di legge con delibera dell'Assemblea straordinaria.

ART.3 - Sede

La società ha sede nel Comune di Favara ma l'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune. Spetta invece ai Soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci.

TITOLO II

SCOPO ED OGGETTO

ART.4 - Scopo sociale

La cooperativa nel rispetto dei principi e del metodo della mutualità, senza finalità speculative, si propone di diventare soggetto attivo nel campo della produzione e del lavoro e di perseguire, secondo il dettato della legge n° 381 dell'8 novembre 1991 - "Disciplina delle Cooperative Sociali" Cooperative cosidette di "Tipo A" e di "Tipo B" - l'interesse generale della comunità alla promozione e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso lo svolgimento, per mezzo dei propri soci, di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - **finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate**. Lo scopo che i soci cooperatori intendono perseguire altresì è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata dell'azienda e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.

La cooperativa si propone altresì di attuare l'eventuale gestione di servizi socio-sanitari ed educativi.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore

rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma che consente la legislazione italiana.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

La cooperativa potrà svolgere la propria attività anche con terzi non soci, avvalendosi anche delle prestazioni lavorative o di altra natura di soggetti diversi dai soci. Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento.

ART.5 - Oggetto sociale

La cooperativa potrà realizzare e gestire strutture di accoglienza per anziani autosufficienti e non, per portatori di handicap e persone disagiate, in genere non esclusi gli extracomunitari nonché promuovere e realizzare l'inserimento nel mondo del lavoro delle persone svantaggiate, quali tossicodipendenti, gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, gli alcolisti, i minori in situazione di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione, gli emarginati sociali e quant'altri rientranti nella categoria delle "persone svantaggiate" ai sensi della legislazione vigente.

La società potrà altresì realizzare e gestire:

- asili nido, case di riposo, case albergo, case protette, centri diurni e/o notturni, gruppi appartamento, soggiorni climatici, marini, rurali, montani e termali, per anziani, giovani e bambini, centri di mediazione familiare e/o sociale;

- l'attività di assistenza domiciliare;

- l'attività di assistenza infermieristica e sanitaria a carattere domiciliare, oppure entro centri di servizio messi a disposizione da enti pubblici o privati, casa famiglia e altre strutture all'uopo previste;

- servizi ed attività di assistenza nelle residenze sanitarie per anziani, nelle case di cura, nelle case di riposo e nei Day Hospital;

- l'assistenza ai malati terminali;

- servizi diurni e residenziali per la prevenzione, cura, trattamento e riabilitazione di soggetti con disturbi di comportamento alimentare;

- l'assistenza agli ex degenti di istituti psichiatrici e soggetti in trattamento psichiatrico;

- l'attività di pulizie e di mantenimento dell'igiene;

- l'assistenza sociale, sanitaria, medico specialistica, infermieristica, psicologica, animativa, educativa, riabilitativa, di mantenimento, motoria; attività esercitate ai sensi dell'art.10 della Legge 8/11/1991, n.381;

- centri di soccorso telefonico (telesoccorso), centri di orientamento, servizi di prevenzione della delinquenza e dell'uso di droghe, servizi ricreativi ed educativi per l'infanzia e l'adolescenza, centri di aggregazione, ludoteche, baby parking, asili nido, doposcuola, campi estivi o educativi, servizi di personale di vigilanza e custodia dei bambini malati, servizi di assistenza sanitaria, psicoterapeutica, di riabilitazione psicomotoria, per minori, anziani e portatori di handicap in genere;

- la gestione di centri di riabilitazione e di mantenimento destinato a persone di tutte le età;

- la gestione di centri diurni ed altre strutture che svolgono attività animative, educative destinate specificamente a bambini, anziani, ma anche a soggetti di tutte le età;

- gestioni di mense per soci e i disagiati economicamente;

- l'attività di sensibilizzazione della realtà locale per favorire l'accoglienza delle persone in stato di bisogno;

- l'attività di formazione professionale per i soci operatori e i non soci che siano interessati allo svolgimento di attività nell'ambito dei servizi sociali.

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, la Società Cooperativa potrà svolgere qualunque attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti rivolti a concludere le operazioni contrattuali di natura immobiliare, finanziaria, industriale, necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi nonché fra l'altro, a puro titolo indicativo ed esemplificativo:

a) contrarre mutui e ricevere finanziamenti di ogni tipo;

b) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese specie se svolgono attività analoghe e comunque utili allo sviluppo e/o sostegno dell'attività sociale;

c) dare adesione e partecipazione ad Enti ed Organismi Economici, Consortili e Fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento Cooperativo;

d) compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, mobiliari, immobiliari e finanziarie pertinenti e complementari, accessorie e finalizzate alla realizzazione dell'oggetto sociale.

Essa può assumere interamente quote e partecipazioni anche

azionarie in altre Imprese e Società aventi scopi e fini analoghi o comunque connessi al proprio, ed inoltre concedere e ricevere fidejussioni, avalli, garanzie ipotecarie e di ogni altro genere con o senza contropartita, necessarie per lo svolgimento dell'attività della Società; il tutto nel pieno rispetto della Normativa vigente sulla raccolta del risparmio ed in particolare con quanto riportato nel T.U. 58/98 in materia Bancaria.

TITOLO III

SOCI

Art.6 - Numero e tipologie di soci

Il numero dei soci è illimitato, comunque non inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci persone fisiche, aventi capacità di agire, che, per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo e condividono gli scopi sociali e collaborano per il loro raggiungimento.

Lo svolgimento di attività simili o comunque concorrenti con le attività della cooperativa è subordinato ad apposita autorizzazione scritta dall'Ordine amministrativo.

Possono essere ammesse come soci della cooperativa sociale persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività di tali cooperative.

I soci della Cooperativa potranno essere così suddivisi:

- soci lavoratori retribuiti, che prestano la propria attività lavorativa;

- soci sovventori, che partecipano a programmi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale oppure a programmi pluriennali per lo sviluppo o l'ammodernamento aziendale.

Soci in prova

Ai sensi dell'art.2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci in prova ammessi non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa, soggetti in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle decisioni relative all'approvazione dei bi-

lancio e non può rappresentare altri soci.

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti ai soci che partecipano alla relativa decisione.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422, 2545 bis e 2476, comma 2, del codice civile. Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art.11 del presente statuto:

a) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;

b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;

c) il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti previsti dal presente statuto.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci.

In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, noti-

ficare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Art.7 - Condizioni e modalità di ammissione

La domanda di ammissione del socio è deliberata dall'organo amministrativo. La domanda di ammissione a socio sovventore deve essere corredata dagli stessi documenti previsti per l'ammissione dei soci ordinari. I soci sovventori dovranno esplicitare altresì nella loro domanda il periodo minimo di permanenza nella società prima del quale non è ammesso il recesso.

Nella domanda, da presentarsi in forma scritta, dovrà essere specificato:

a) se trattasi di persona fisica, nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio, l'attività svolta, codice fiscale e/o partita IVA;

b) la tipologia di socio prescelta;

c) l'entità della quota sociale comunque non deve essere inferiore, né superiore al limite minimo e massimo fissato dalla legge.

Fermo restando il secondo comma dell'art.2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale; b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda; c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

La domanda delle persone giuridiche, enti o associazioni, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante e contenere in allegato lo Statuto vigente, copia della delibera dell'organo competente in merito all'adesione alla Cooperativa, l'ultimo bilancio approvato.

La quota sottoscritta potrà essere versata nei termini stabiliti dall'Organo Amministrativo.

Di volta in volta l'Organo Amministrativo potrà richiedere ulteriore documentazione che possa essere utile ad una migliore identificazione del socio richiedente l'ammissione.

Tutte le domande dovranno evidenziare, inoltre, la dichiarazione di conoscenza e di accettazione del presente Statuto, con particolare riferimento alla clausola compromissoria, nonché l'impegno a rispettarlo assieme ai regolamenti e alle delibere degli organi sociali.

Il domicilio legale di ogni socio è quello risultante dal libro soci.

L'Organo Amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui agli artt.6 e 7 e la inesistenza delle cause di incompatibilità indicate nell'art.11, delibera sulla domanda.

Il Consiglio di Amministrazione può ammettere o meno l'aspirante socio ma, in caso di diniego, deve motivare la de-

cisione: si applica l'art.2528 c.c..

I soci devono impegnarsi a sottoscrivere e versare almeno una quota di capitale sociale pari ad Euro 100,00 (cento).

Il socio assume i seguenti obblighi:

a) di conoscere e di impegnarsi a rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni della cooperativa e le deliberazioni degli organi sociali;

b) di impegnarsi a collaborare al buon andamento della Cooperativa in special modo col partecipare alla vita sociale e ai suoi programmi di attività;

c) di impegnarsi, tenendo conto delle proprie capacità, a prestare la propria opera e la propria consulenza alla cooperativa.

Art.8 - Adempimento nuovi soci

Il nuovo socio, deve versare, oltre l'importo della quota sociale sottoscritta, una somma da determinarsi dagli amministratori per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato. Il versamento della quota sociale sottoscritta e del relativo sovrapprezzo, deve essere effettuato in toto al momento dell'iscrizione sul libro dei soci.

Non adempiendo a tali obblighi nel termine di un mese, la domanda di ammissione si intenderà revocata.

Il sovrapprezzo potrà essere richiesto anche ai soci che sottoscrivono nuove quote sociali nel corso dell'esistenza della società.

Le somme versate per il sovrapprezzo saranno destinate al fondo di riserva ordinaria.

Art.9 - Scioglimento del rapporto sociale

Lo scioglimento del vincolo sociale è determinato da morte, recesso volontario, esclusione o decadenza e, per le persone giuridiche, enti o associazioni, anche dalla loro cessazione o scioglimento.

Art.10 - Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dal Codice Civile, il Socio può recedere in qualsiasi momento dalla Cooperativa quando non intenda proseguire nelle attività di collaborazione agli scopi sociali nell'ambito della Cooperativa.

Il socio che intenda recedere dalla Cooperativa deve farne richiesta scritta e comunicarla con raccomandata ai sensi dell'art.2532 c.c.

Per i rapporti mutualistici tale dichiarazione ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se presentata almeno tre mesi prima, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Art.11 - Esclusione del socio

Con delibera dell'Organo Amministrativo può essere escluso il socio che:

a) non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure che abbia perduto i requisiti per

l'ammissione;

b) arrechi, in qualunque modo, danno morale o materiale alla società;

c) non osservi lo Statuto, i regolamenti interni ed ogni altra prescrizione degli organi della Società adottati in attuazione dei programmi;

d) senza giustificato motivo non adempia agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso la Cooperativa;

e) sia dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;

f) si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta.

Nei casi indicati alle lettere d) ed f) il socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo di lettera raccomandata, a mettersi in regola. L'esclusione potrà aver luogo solo trascorso un mese da detto invito e sempreché il socio si mantenga inadempiente.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale di cui all'art.39, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art.12 - Decadenza del socio

Decade il socio che abbia perduto i requisiti di ammissione alla Cooperativa, e che non sia più in grado di collaborare agli scopi sociali. L'accertamento della causa di decadenza è demandato all'Organo Amministrativo.

Art.13 - Comunicazioni e liquidazione della quota

Il socio receduto, escluso o decaduto e gli eredi del socio defunto hanno diritto al rimborso della quota di capitale da essi effettivamente versata.

La liquidazione della quota avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale il rapporto sociale si scioglie limitatamente al socio, entro 18 giorni dall'approvazione del bilancio stesso, ai sensi dell'art.2535 C.C., decurtata da eventuali perdite d'esercizio, in misura non superiore al valore nominale e comprenderà anche il rimborso del sovrapprezzo eventualmente versato, così come stabilito dall'art.9 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59.

E' salvo il diritto al risarcimento per danni morali ed economici arrecati alla Società dal socio escluso.

Il socio receduto, escluso o decaduto e gli eredi del socio defunto hanno inoltre diritto al rimborso delle altre somme versate a titolo di prestito, che va effettuato entro sei mesi dalla richiesta di cui all'art.14.

Art.14 - Richiesta di rimborso

I soci receduti, esclusi o decaduti e gli eredi del socio defunto dovranno richiedere il rimborso delle somme di cui all'art.13 per iscritto entro e non oltre la scadenza di un anno dallo scioglimento del rapporto. Le somme indicate per

le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute, con deliberazione dell'Organo Amministrativo, al fondo di riserva legale.

TITOLO IV
PATRIMONIO SOCIALE - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

Art.15 - Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un numero di quote sociali ciascuna del valore nominale non inferiore a Euro 100,00 (cento). L'importo della quota inizialmente sottoscritta e quella delle successive sottoscrizioni dovrà, di norma, essere versato all'atto della sottoscrizione stessa, e nel caso di recesso, esclusione, decadenza o morte del socio, rimborsato secondo quanto stabilito dagli artt.13 e 14 dello Statuto sociale;
- b) dal fondo di riserva ordinario;
- c) da ogni altro fondo o accantonamento previsto dalla legge e istituito dall'Assemblea anche a copertura di particolari rischi.

Nel caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale (dedotto il capitale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati), deve essere devoluto a fini di pubblica utilità conformi allo spirito mutualistico a norma di legge.

Art.16 - Nominatività, indivisibilità e cessione delle quote

Le quote sono sempre nominative ed indivisibili.

Le quote non possono essere sottoposte a pegno ed a vincolo né essere cedute senza l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo dovendosi considerare vincolate a favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale.

Il socio può possedere e sottoscrivere solo una quota.

Art. 17 - Riserve

Tutte le riserve ed i fondi costituenti il patrimonio sociale non possono essere distribuiti o ripartiti tra i Soci, in qualsiasi forma, sia durante la vita della Società, che all'atto del suo scioglimento e sono pertanto da intendersi come indivisibili, anche ai fini e per gli effetti di cui all'Art.12 della legge 16 dicembre 1977, n.904.

Art.18 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale, l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previsto esatto inventario da compilarli, entrambi con criterio di accurata prudenza, che dovrà essere approvato e pubblicato nei tempi e nelle forme di Legge.

Il bilancio dovrà essere accompagnato da una relazione o da apposite note di gestione inserite nella nota integrativa nella quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti dagli Amministratori nella gestione sociale, per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo della società.

Art.19 - Destinazione degli utili

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali.

Gli utili netti annuali vanno destinati come segue:

a) una quota, pari ad almeno il 30% (trenta per cento) o quanto previsto dalle leggi vigenti in materia, deve essere destinata al fondo di riserva legale;

b) una quota deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge, ai sensi degli artt.8 e 11 della Legge 31 gennaio 1992 n.59;

c) un'eventuale quota da distribuire ai soci, quale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato e rivalutato, in misura non superiore al limite stabilito dalla legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;

d) la quota di utili non assegnata secondo quanto previsto ai punti a) e b) del presente articolo e non utilizzata per la rivalutazione delle quote di cui al successivo art.20 o assegnata ad altre riserve o fondi, o distribuita ai soci, deve essere destinata a fini mutualistici.

La ripartizione degli utili tra i soci dovrà avvenire in base alla quota posseduta ma in misura non superiore al saggio di interesse legale vigente e comunque nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

Le decisioni dei soci possono sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

In ogni caso, fino a quando il fondo di riserva non avrà raggiunto i limiti di legge non avrà luogo alcuna ripartizione di utili.

Art.20 - Rivalutazione delle quote

Ai fini della rivalutazione delle quote, una parte degli utili netti annuali può essere destinata ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, ai sensi:

dell'art.7 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Art.21 - Prestiti dei soci.

La Società potrà ricevere prestiti dai soci alle condizioni previste dalle leggi speciali in materia e secondo apposito regolamento interno approvato dall'Assemblea. I prestiti sociali potranno essere fruttiferi o infruttiferi di interessi, a scelta del socio conferente. Il tasso di interesse massimo sui prestiti fruttiferi verrà determinato dall'Organo Amministrativo nei limiti di cui alla norma vigente. Il socio potrà scegliere di essere remunerato anche con un tasso inferiore a quello massimo stabilito.

**TITOLO V
 ORGANI SOCIALI**

Art.22 - Organi della Società

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'Organo Amministrativo;
- c) il Collegio Sindacale, se nominato.

Art.23 - Assemblea dei soci

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie a norma di legge e possono tenersi anche fuori dalla sede sociale purché in Italia.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante comunicazione scritta, attraverso posta ordinaria o elettronica, almeno 8 (otto) giorni prima della data stabilita, riportando il luogo, e la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare (ordine del giorno).

In mancanza del suddetto adempimento l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e tutti i Sindaci effettivi.

Art.24 - Assemblea dei soci: competenze

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio;
- b) procede alla nomina delle cariche sociali;
- c) approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
- d) determina i compensi annuali degli Amministratori e dei Sindaci ove la carica non sia gratuita;
- e) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalla Legge e dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori e dai soci;
- f) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci.
- g) delibera sulla istituzione delle sedi secondarie.

Essa ha luogo una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e quant'altre volte il Con-

siglio di Amministrazione lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale o da almeno un quinto 1/5 (un quinto) dei soci. In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data di richiesta.

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria soltanto quando si riunisce per deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo, sulla proroga della durata, sullo scioglimento anticipato della Cooperativa, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

Le decisioni dei soci potranno anche essere assunte attraverso i metodi della consultazione scritta o del consenso espresso per iscritto.

Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta, la stessa potrà avvenire in forma libera, ma dovrà concludersi con la redazione di un apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione; il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti; l'indicazione dei soci consenzienti; l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione; la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.

Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento della decisione;
- il contenuto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo, se iscritto a libro soci da almeno 90 giorni, e può esprimere un solo voto se socio cooperatore e i voti previsti dall'art. 19 se socio sovventore.

Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci.

Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

Art.25 - Assemblea dei soci: costituzione e validità delle deliberazioni

Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono valide in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

L'Assemblea ordinaria delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti rappresentati in Assemblea ed a maggioranza dei 3/5 (tre quinti) in caso di Assemblea straordinaria.

Art.26 - Assemblea dei soci: votazioni

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano. Per le elezioni delle cariche sociali si procederà col sistema della votazione a scrutinio segreto.

Art.27 - Assemblea dei soci: diritto di voto

Hanno diritto di voto nell'Assemblea i soci che risultino iscritti nel libro soci da almeno 90 giorni. Ogni socio ha diritto ad un voto qualunque sia il numero di quote possedute.

Ogni socio avente diritto di intervento, potrà farsi rappresentare, mediante delega scritta, da un altro socio, che abbia diritto di voto, nel rispetto delle limitazioni di Legge. Ciascun socio potrà rappresentare al massimo due soci.

Art.28 - Assemblea dei soci: deliberazioni e verbalizzazione

L'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente o da un socio eletto dall'Assemblea.

L'Assemblea nomina un Segretario, su proposta del Presidente. Le deliberazioni devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

Art.29 - Amministrazione

La Società è alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi dalla decisione dei soci al momento della loro nomina, da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione.

Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un Consiglio di amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero di Consiglieri variabile da tre a cinque, ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.

L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il

Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

L'Organo amministrativo non può essere nominato per un periodo superiore a tre esercizi e scade alla data nella quale la decisione dei soci approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.

Art.30 (Compiti degli Amministratori)

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni 90 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa.

Art.31 (Convocazioni e deliberazioni)

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art.32 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico

o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art.33 (Compensi agli Amministratori)

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale, determinare il compenso dovuto agli Amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi.

Art.34 (Rappresentanza)

L'Amministratore unico o il presidente dell'Organo amministrativo hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. L'Amministratore unico o il Presidente perciò sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art.35 (Collegio sindacale)

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato con decisione dei soci, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, eletti dalla decisione dei soci. Il Presidente del Collegio sindacale è nominato con decisione dei soci.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili. La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dalla decisione dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale può esercitare anche il controllo contabile e quindi in tal caso sarà integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

TITOLO VI

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art.36 - Cause di scioglimento e nomina dei liquidatori

Cause di scioglimento potranno essere quelle previste dagli artt.2484,escluso il n.4),e 2545-septiesdecies del C.C. o per volontà dei soci.

L'Assemblea straordinaria che dichiara lo scioglimento della Società stabilirà le modalità della liquidazione e dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci.

Art.37 - Devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento della Società,l'eventuale residuo attivo di liquidazione,dedotto soltanto il rimborso del capitale sociale versato dai soci,è destinato a scopi di pubblica utilità conformi allo spirito mutualistico ed in osservanza alle disposizioni di legge e alle leggi speciali sulla cooperazione,ovvero al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione,in caso di adesione della cooperativa ad associazioni che hanno costituito i predetti fondi previsti dall'art.11 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO VII

CLAUSOLA COMPROMISSORIA E NORMATIVE APPLICABILI

Art.38 - Clausola compromissoria

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con la modalità di cui al successivo art. 40, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle decisioni dei soci,comprese quelle di esclusione da socio;
- c) le controversie tra Amministratori,Liquidatori o Sindaci,o nei loro confronti.

All'uopo verrà nominato dal presidente del Tribunale di Agrigento un Collegio di tre arbitri ad istanza della parte più diligente. Il collegio Arbitrale funzionerà con poteri di amichevole compositore sarà formalità di procedura. Le decisioni del Collegio arbitrale sono inappellabili,salve le disposizioni inderogabili di legge in materia.

Art.39 - Normative applicabili

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si applicheranno le norme di legge vigenti in materia.

F.to: PRESTI Rita

GIUSEPPE FANARA NOTAIO (Sigillo)